

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE**

**FERMI - DA VINCI**

**Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI**

**Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665**

**Codice Fiscale 82004810485**

**Circolare n. 303 del 10/01/2024**

**Ai Docenti  
Agli alunni  
Alle famiglie**

**Oggetto: Validità dell'anno scolastico**

Si comunica agli interessati che, con riferimento alla circolare ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011, circa la validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Per orario annuale personalizzato si intende il monte ore annuale delle lezioni che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

**Pertanto per tutte le classi dell'istituto, il monte orario complessivo è di ore 1056, ad eccezione delle classi prime Indirizzo Benessere IeFP per le quali il monte orario complessivo è di ore 990.**

**In tal senso il limite minimo delle ore di presenza complessive che assicurano la validità dell'anno scolastico è di ore 792 per tutte le classi, ad eccezione delle classi prime Indirizzo Benessere IeFP per le quali è di ore 743.**

Rispetto a questa previsione, in sede di scrutinio finale, in ogni classe il coordinatore andrà a calcolare il monte orario effettivamente svolto e di conseguenza il numero di ore necessario per la validità dell'a.s.

Ai sensi dell'art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, **motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite**. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

(cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Si precisa che le famiglie e gli alunni sono tenuti a consegnare la documentazione idonea alla deroga **entro e non oltre il 3 maggio 2024**.

FIRMATO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)